



CITTA' DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE VI

CONS. CIRC.LE N. 51/2019

MECC. N. 201901577/89

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE VI

IL GIORNO 15 MAGGIO 2019

Il Consiglio della Circoscrizione 6 è convocato nelle prescritte forme, per la seduta d'urgenza nella sala delle adunanze consiliari nel Centro Civico di Via San Benigno, 20, alla presenza dei seguenti membri:

AVRAMO
BARBIERI
BERAUDO
CAMBAI
CANGELLI
CATIZONE
CECCARELLI
CIAPPINA

DI PUMPO
FESTA
GARCEA
GIORGITTO
LANZA
LEDDA
LICARI
LOMANTO

MANCINI
MANECCHIA
MARTELLI
PETRARULO
RUSSO
SCAGLIOTTI
SCIRETTI
ZITO

In totale con la Presidente, Carlotta SALERNO, n. 25 Consiglieri.

con l'assistenza del Segretario Paolo MANFREDI per discutere in

SEDUTA PUBBLICA

il seguente provvedimento così indicato all'Ordine del Giorno:

ART. 42 COMMA 2. CONCESSIONE GRATUITA LOCALE MUNICIPALE SITO IN CORSO VERCELLI 141 ALL'ASSOCIAZIONE CALIEL.

CITTÀ DI TORINO

CIRC. 6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO PARCO

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: ART. 42 COMMA 2. CONCESSIONE GRATUITA LOCALE MUNICIPALE SITO IN CORSO VERCELLI 141 ALL' ASSOCIAZIONE CALIEL.

La Presidente Carlotta Salerno, a nome della Giunta Esecutiva, riferisce:

Fra le finalità prioritarie della Circoscrizione 6 rientrano la valorizzazione dell'associazionismo e l'incentivazione di attività culturali ed aggregative svolgentesi sul territorio. Per il conseguimento di tali obiettivi vengono favorite e sostenute in vario modo le realtà operanti in questi ambiti, anche mediante la concessione di locali circoscrizionali, fra questi è compreso il locale denominato "Polivalente 6" del Centro Culturale "Cascina Marchesa", sito in corso Vercelli 141.

L'Associazione Caliel ha presentato un progetto "Next Generation" che prevede:

- Accoglienza e segreteria;
- Casting musicali;
- Postazione video;
- Formazione sulla materia musica;
- Produzione e comunicazione musicale rivolta ad artisti ed apprendisti futuri operatori del settore.

Per la realizzazione di tale progetto, la suddetta Associazione ha richiesto la concessione del locale denominato "Polivalente 6" del Centro Culturale "Cascina Marchesa", sito in corso Vercelli 141 il lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 14,00 alle ore 19,00, il mercoledì dalle ore 14,00 alle ore 17,00 fino al 31/12/2019.

L'Associazione è regolarmente iscritta al Registro delle Associazioni del Comune di Torino.

Ritenendo condivisibili i fini prefissi dal progetto, si propone di accogliere la richiesta, concedendo l'utilizzo a titolo gratuito del citato locale "Polivalente 6" fino al 31/12/2019, nei giorni e nell'orario sopra citato, in quanto l'attività rientra nei casi di cui al punto B 2 dell'art. 5 fatti salvi i punti 1,2, 4 e 5 della lettera A) dello stesso articolo, del "Regolamento per la concessione di locali da parte delle Circoscrizioni" n. 186, approvato con delibera del 28 gennaio 1991 (n.mecc. 9007590/08) e successive modificazioni (n.mecc. 9204078/08 del 4/5/1992 e mecc.n. 200700545/094 del 19/3/2007), a cui si rimanda per l'applicazione del "Regolamento di concessione in uso temporaneo dei locali di proprietà comunale assegnati alla Circoscrizione 6", approvato con deliberazione (n. mecc. 200100171/89) del 19/12/01, e successive modificazioni (n. mecc. 200111839/89 del 19/12/01 e n. mecc. 200601267/89 del 23/2/06).

Ai sensi del Regolamento n. 186 il Salone Polivalente non è concesso in esclusiva. Sul sito della Circoscrizione è presente il locale in oggetto fra quelli che vengono dati in

concessione.

Considerato l'interesse generale, anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 comma 4 Cost., alla valorizzazione di attività di privati o associazioni che concretizzino l'erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, in materie di competenza dell'ente pubblico erogatore ed in mancanza di intervento istituzionale diretto, per la valorizzazione del territorio circoscrizionale ed il rafforzamento delle attività aggregative e alla promozione di una rete sociale ed "amicale" ed a formare ed informare i cittadini, quale quella oggetto della presente concessione, per la quale si ribadisce non sussistere, ai sensi dell'art. 6 comma 9 l. 122/10, alcuna finalità di puro ritorno di immagine per l'ente pubblico, ma una preminente finalità di interesse collettivo per l'efficace sviluppo del territorio, la valorizzazione delle attività ed opportunità offerte ai cittadini, in particolare la prevenzione del degrado urbano e sociale, l'effettiva, e costituzionalmente orientata, cooperazione con soggetti terzi proficuamente sussidiari dell'ente nell'erogazione alternativa del servizio.

Il presente provvedimento comporta oneri di utenza a carico della Città di cui il servizio di Controllo Utenze e Contabilità fornitori ha preso atto come da notifica del 5/4/2019. Le utenze a servizio dell'immobile di corso Vercelli, 141 sono le seguenti:

- Gas metano: n.utenza CE-0881-X-ITC01;
- Energia elettrica n. POD IT020E00025778;
- Acqua n.utenza: 0010006683 -0010034783.
- Antincendio n.utenza: 0010035880.

La Circostrizione 6 si riserva l'uso del locale per proprie attività e/o per ulteriori concessioni a terzi nelle fasce orarie libere e si riserva altresì la facoltà di interrompere e/o sospendere in qualsiasi momento la concessione per sopravvenute esigenze di cui all'articolo 8 dello stesso Regolamento n. 186 ed in ogni caso di interesse pubblico.

Il beneficio economico, di Euro 9.052,00 è da intendersi quale contributo che rientra nei criteri disciplinati dal Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 373 approvato con deliberazione n. mecc. 2014-06210, C.C. del 14/09/2015, esec. dal 28/09/2015, in vigore dal 1 Gennaio 2016.

La suddetta concessione, avrà validità dalla sottoscrizione della concessione e fino al 31/12/2019 con onere di sottoscrizione del relativo disciplinare.

La dichiarazione della Legge 190/2012 è stata acquisita e conservata agli atti del servizio. L'argomento è stato discusso nella riunione ordinaria della I Commissione del 29 aprile 2019.

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni;
- Visto lo Statuto della Città, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 del 7 febbraio 2011 n.mecc. 201008431/002 e successive modificazioni;

- Visto il Regolamento del Decentramento n. 374 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 17 dicembre 2015 n. mecc. 20102280/094, il quale fra l'altro, all'art. 42 comma 2, dispone in merito alle "competenze proprie" attribuite ai Consigli Circostrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;
- Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
 - favorevole sulla regolarità tecnica;
 - favorevole sulla regolarità contabile;
 - Viste le disposizioni legislative sopra richiamate.

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSTRIZIONALE

1) Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la concessione a titolo gratuito del locale denominato "Polivalente 6" del Centro Culturale "Cascina Marchesa", sito in corso Vercelli 141 all'Associazione "Caliel", avente sede in Torino, via Susa, 23 nella persona della Presidente Liliana Valentina Luisa Boselli – C.F. 97717030015, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della concessione e fino al 31/12/2019, il lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 14,00 alle ore 19,00, il mercoledì dalle ore 14,00 alle ore 17,00. La predetta concessione è rilasciata in quanto l'attività rientra nei casi di cui al punto B 2 dell'art. 5 fatti salvi i punti 1,2, 4 e 5 della lettera A) dello stesso articolo, del "Regolamento per la concessione di locali da parte delle Circostrizioni" n. 186.

2) di rinviare a successivo atto dirigenziale l'approvazione e la stipula della concessione con la suddetta Associazione,

3) In conformità a quanto disposto dall'art. 84 comma 3 del vigente Regolamento di Contabilità, in caso di utilizzo dei locali per un numero di ore inferiore a quello previsto per motivi imputabili all'assegnatario, e salvo rinuncia comunicata anticipatamente, la Circostrizione si riserva di provvedere al recupero dei corrispettivi per i canoni non realizzati in relazione alle ore di mancato utilizzo.

4) Di riservare alla Circostrizione la facoltà, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di concessione locale della Circostrizione 6, approvato con deliberazione n. mecc. 200100171/89 del 19/2/01, e successive modificazioni (n. mecc.200100839/89 del 19/12/01 e n. mecc. 20061267/89 del 23/2/06) di sospendere o revocare la concessione, qualora si manifestino prioritarie esigenze per attività della Circostrizione deliberate dal Consiglio Circostrizionale o in presenza di situazioni imprevedibili che non consentano la prosecuzione dell'utilizzo dei locali da parte del concessionario e/o per il mancato rispetto delle condizioni a cui è subordinata la concessione.

Si dà atto che:

- l'Associazione "Caliel" ha presentato la dichiarazione concernente il rispetto del disposto dell'art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010, così come convertito dalla L. 122/2010, in relazione all'erogazione degli emolumenti agli organi collegiali;
- il contributo concesso rientra nei criteri disciplinati dal Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, e di altri benefici economici n. 373, approvato e facente parte integrante della deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015, n. mecc. 2014-06210/049, esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1 gennaio 2016;
- il beneficiario del contributo, ai sensi dell'art.4 comma 3 del Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi n. 373 e della deliberazione del C.C. n.mecc. 201800568/24 del 26/2/2018, non ha pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città, si intende

concedere il suddetto contributo;

- è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio.

- Il presente provvedimento non rientra, per natura e contenuti, fra quelli assoggettati alla Valutazione di Impatto Economico, come risulta dal documento conservato agli atti.

5) Di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/8/00 n. 267.

Risultano fuori dall'aula i Consiglieri: CAMBAI – CECCARELLI – CANGELLI – FESTA - LANZA

Per quanto sopra esposto il Consiglio, con votazione palese per alzata di mano, accertato e proclamato il seguente esito:

PRESENTI	20
VOTANTI	20
FAVOREVOLI	20
CONTRARI	/
ASTENUTI	/

DELIBERA

1) Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la concessione a titolo gratuito del locale denominato “ Polivalente 6” del Centro Culturale “Cascina Marchesa”, sito in corso Vercelli 141 all'Associazione “Caliel”, avente sede in Torino, via Susa, 23 nella persona della Presidente Liliana Valentina Luisa Boselli – C.F. 97717030015, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della concessione e fino al 31/12/2019, il lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 14,00 alle ore 19,00, il mercoledì dalle ore 14,00 alle ore 17,00. La predetta concessione è rilasciata in quanto l'attività rientra nei casi di cui al punto B 2 dell'art. 5 fatti salvi i punti 1,2, 4 e 5 della lettera A) dello stesso articolo, del “Regolamento per la concessione di locali da parte delle Circoscrizioni” n. 186.

2) di rinviare a successivo atto dirigenziale l'approvazione e la stipula della concessione con la suddetta Associazione,

3) In conformità a quanto disposto dall'art. 84 comma 3 del vigente Regolamento di Contabilità, in caso di utilizzo dei locali per un numero di ore inferiore a quello previsto per motivi imputabili all'assegnatario, e salvo rinuncia comunicata anticipatamente, la Circoscrizione si riserva di provvedere al recupero dei corrispettivi per i canoni non realizzati in relazione alle ore di mancato utilizzo.

4) Di riservare alla Circoscrizione la facoltà, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di concessione locale della Circoscrizione 6, approvato con deliberazione n. mecc. 200100171/89 del 19/2/01, e successive modificazioni (n. mecc.200100839/89 del 19/12/01 e n. mecc. 20061267/89 del 23/2/06) di sospendere o revocare la concessione, qualora si manifestino prioritarie esigenze per attività della Circoscrizione deliberate dal Consiglio Circoscrizionale o in presenza di situazioni imprevedibili che non consentano la prosecuzione dell'utilizzo dei locali da parte del concessionario e/o per il mancato rispetto delle condizioni a cui è subordinata la concessione.

Si dà atto che:

- l' Associazione "Caliel" ha presentato la dichiarazione concernente il rispetto del disposto dell'art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010 , così come convertito dalla L. 122/2010, in relazione all'erogazione degli emolumenti agli organi collegiali;

- il contributo concesso rientra nei criteri disciplinati dal Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, e di altri benefici economici n. 373, approvato e facente parte integrante della deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015, n. mecc. 2014-06210/049, esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1 gennaio 2016;

- il beneficiario del contributo, ai sensi dell'art.4 comma 3 del Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi n. 373 e della deliberazione del C.C. n.mecc. 201800568/24 del 26/2/2018, non ha pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città, si intende concedere il suddetto contributo;

- è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio.

Il presente provvedimento non rientra, per natura e contenuti, fra quelli assoggettati alla Valutazione di Impatto Economico, come risulta dal documento conservato agli atti.

Il Consiglio di Circostrizione, con distinta votazione palese (PRESENTI 20 – VOTANTI 20 – FAVOREVOLI 20) dichiara, vista l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV comma del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.